

SUGGERIMENTI OPERATIVI
Work in progress

1104 entrate

27 LUG. 2023

Prime condivisioni circa il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, come innovato dal d.lgs. n.149/2022

Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottoscheda	

A) Nei procedimenti contenziosi:

1. I difensori avranno cura di indicare nel frontespizio del ricorso introduttivo:

- la richiesta di provvedimenti indifferibili, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.. Le motivazioni, dedotte a sostegno della domanda di pronuncia di provvedimenti indifferibili, sono espresse in modo specifico ed evidenziato, per consentire l'immediata lettura delle circostanze che integrano i presupposti richiesti dalla norma.

- la necessità di effettuare la notifica all'estero del ricorso e del decreto, al fine della concessione del maggior termine di cui all'art. 473 bis.14. c.p.c.

2. I difensori, nel rispetto del dovere di leale collaborazione, si impegnano a provvedere alla notifica con tempestività per garantire il diritto di difesa del convenuto ed evitare rinvii dell'udienza;

3. La facoltà prevista dall'art. 473 bis.6 u.c. c.p.c. potrà essere esercitata, ove necessario, dando significativa evidenza delle circostanze e delle motivazioni poste a fondamento della richiesta di abbreviazione dei termini;

4. Nell'ambito degli atti introduttivi, in adempimento alla previsione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. dovrà essere fornita dettagliata informazione di ogni procedimento pendente e/o provvedimento pronunciato concernente le stesse domande o domande connesse, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a procedimenti o provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale;

5. L'attestazione delle condizioni patrimoniali e reddituali, così come richiesto dall'art.473 bis.12 c.p.c., potrà essere effettuata utilizzando il modello allegato sub A), accompagnato dalla produzione di tutta la documentazione ivi menzionata;

6. Il piano genitoriale di cui all'art. 473 bis. 12 u.c. c.p.c. potrà essere predisposto mediante utilizzo del modello predisposto dal CNF all'indirizzo:

www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/search?q=piano%20genitoriale%20cartabia&modified=past-week#:~:text=.%20%2D%20Piano%20genitoriale.pdf.

7. Alla prima udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. o all'art. 473 bis.15 c.p.c., compariranno le parti e i loro difensori. Per l'eventuale ascolto del minore sarà disposta apposita udienza;
8. In ipotesi di richiesta congiunta di nomina dell'esperto, ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c., le parti potranno, altresì, indicare il nominativo di un ausiliario di fiducia di entrambe, con le finalità previste dal co. I di detta norma;
9. Nelle ipotesi di particolare ed elevata conflittualità tra i genitori sarà possibile richiedere, già nei primi atti difensivi, che il Giudice incarichi i Servizi sociali competenti per territorio, al fine di compiere attività di vigilanza e monitoraggio;

B) Nei procedimenti congiunti:

1. I difensori avranno cura di indicare nel frontespizio del ricorso introduttivo, nei procedimenti ex art 473-bis. 51 c.p.c., la richiesta di non comparizione e di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2. Nell'ambito degli atti introduttivi, in adempimento alla previsione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., dovrà essere fornita dettagliata informazione di ogni procedimento pendente e/o provvedimento pronunciato concernente le stesse domande o domande connesse, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a procedimenti o provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale;
3. L'attestazione delle condizioni patrimoniali e reddituali potrà essere effettuata utilizzando il modello allegato sub A), accompagnato dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. La documentazione relativa alle condizioni patrimoniali e reddituali potrà essere oggetto di integrazione, qualora richiesto dal Giudice.
4. Risulta conforme al dovere di leale collaborazione mettere a disposizione del difensore di controparte, già nella fase delle trattative – pertanto in via riservata – la documentazione di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c.

5. La regolamentazione concordata tra le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, al mantenimento dei figli e alla permanenza dei figli minori presso l'uno o l'altro genitore potrà essere espressa nel ricorso, senza necessità di allegare il piano genitoriale;

6. Al fine della sottoscrizione del ricorso, così come richiesto dall'art. 473 bis.51 c.p.c. co. II, qualora le parti, o almeno una di esse, siano prive di firma digitale, una copia del ricorso verrà sottoscritta con firma autografa e depositata quale allegato all'atto sottoscritto con firma digitale dai difensori;

7. All'udienza di comparizione personale delle parti o con le note scritte per l'udienza figurata i difensori avranno cura di depositare, con atto a parte, la dichiarazione di acquiescenza delle parti al fine del passaggio in giudicato della sentenza, nonché modello ISTAT compilato.

Li

Firmato digitalmente da: Franco Livera
Data: 26/07/2023 11:47:58

Pc, 07.08.2023

Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Marisella Gatti
Marisella Gatti



Firmato digitalmente da:
Claudio Tagliaferri
Data: 27/07/2023 09:08:16